

**Studio Legale**  
**Avv. Mario Chieffallo**  
*Patrocinante in Cassazione*  
Viale Olimpico n. 4  
88040 SAN MANGO D' AQUINO (CZ)  
Tel/Fax 0968.96193  
Cell. 347.5448213

**Ecc.mo Consiglio di Stato in S.G. – Roma**

**APPELLO CAUTELARE**

**PER**

<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>CODICE FISCALE</b>
AGOSTINI	CARMELA	GSTCML93H45D976A
ALAMPI	DOMENICO	LMPDNC78R20H224Z
AMOROSO	CLAUDIA	MRSCLD71H66B963R
ANZIOSO	PINO	NZSPNI74B21L219F
ARCELLA	ROSA	RCLRSO73D59C361V
AUCELLO	DAVIDE MICHELE	CLLDDM83H15H926K
AZZARETTO	MANUELA	ZZRMNL99B44B602H
BARBAROTTO	MASSIMO	BRBMSM98H05C421V
BEVACQUA	VINCENZO	BVCVCN68A23F537G
BOCCI	EMANUELE	BCCMNL82L11D024N
BONARDO	ANDREA	BNRNDR70P02H501Z
BORRELLI	MIRKO	BRRMRK88M02D086C
BRUSCO	ANGELA	BRSNGL78A58H501I
BUONCORE	PIETRO	BNCPTR88S04L845D
CALORE	SANTINA	CLRSNT67A59F158R
CAPONE	MARCO	CPNMRC94B21G596C
CAPPELLUTI	ONOFRIO	CPPNFR96M23F284R
CAPPELLUTI	YLENIA	CPPYLN99R55F284R

CARBONOLI	FABRIZIO	CRNFRZ65L16H612Y
CARIDI	ANTONINO	CRDNNN92R06H224O
CARIDI	LUCA	CRDLCU99B02H224T
CATALDO	ANGELA STELLA	CTLNLS65R63G712D
CIMMINO	AGNESE	CMMGNS97M52A512Y
CONCA	STEFANIA	CNCSFN73M59L219N
CONGIAS	ALBERTO	CNGLRT84E30F979F
CONTICELLI	PAOLA PATRIZIA	CNTPPT78A44C286Z
CRISTIANO	MARIO FRANCESCO	CRSMFR69P30Z401L
D'ALFONSO	TIZIANA	DLFTZN70A61F880N
D'ALICANDRO	ILARIA	DLCLRI94P64D972Z
D'ANGELO	CLAUDIO	DNCCLD93P18I438A
D'AURIA	CATERINA	DRACRN82L53H703M
DE LUCA	LUIGI	DLCLGU84C17D086M
DE MASI	ANTONIO	DMSNTN80M05E041A
DE SIMONE	ANTONELLA	DSMNNL71A63F839L
DELLA CORTE	TAMMARO	DLLTMR75D15F839L
DESTRO	AZZURRA	DSTZRR88H53G273O
DI BARTOLO	SALVATORE	DBRSVT89C16E017F
DI CARLO	MAURA	DCRMRA87L56D122T
DI PAOLA	VINCENZO	DPLVCN68L23G902D
DI VITO	ELISEO	DVTLSE75P05D662G
DIANA	LUIGI	DNALGU86P28A512X
DOLGETTA	GIUSEPPINA	DLGGPP77H54I438V
D'ONOFRIO	BENEDETTO	DNFBDT80C28I049M
DORIGO	MARIAELENA	DRGMLN78S43C139M
FATI	FRANCESCA	FTAFNC72C71B352F
FENUDE	SUSANNA	FNDSSN80A46A722R
GELSOMINO	MAURIZIO	GLSMRZ68P07F533A

GIAMPIETRO	NICOLA	GMPNCL84C08G786W
ITALIANO	MARIA	TLNMRA85L69F112B
ITALIANO	MARTINA	TLNMTN93C61F112A
IZZO	ANNA MARIA	ZZINMR90B48B963M
LANEVE	FEDERICA	LNVFRC95M44A048T
LECCIA	GIANLUCA	LCCGLC90M12A512J
LEONI	LUCA	LNELCU94P20L719N
LOMBARDO	NATALA	LMBNTL75S45L431Y
LOPEZ	ANTONIO LUCA	LPZNNL77L01H224H
MAIELLO	RAFFAELE	MLLRFL77M17A399P
MASIELLO	FRANCESCO	MSLFNC86D04G309M
MESIANO	ANTONELLA	MSNNNL81B65F577V
MIGLIARO	ANNAMARIA	MGLNMR75A55G230C
MILAZZO	PAOLO	MLZPLA81D09L219B
MOLOGNI	ELISA	MLNLSE77D66I628L
MORDA'	FRANCESCO	MRDFNC90A17H224C
MUCHERINO	STEFANO	MCHSFN87T16F799H
MURANO	RAFFAELE	MRNRFL83C14E958A
NAPOLI	FRANCESCO	NPLFNC81R12F912C
NATALE	DARIO	NTLDRA63L22L219R
NERO	UBALDO	NREBLD73E19B872H
PALAMARA	REBECCA	PLMRCC85H43D976Y
PASQUAL	MATTEO	PQLMTT76R09H823D
PATERNIO'	ANDREA	PTRNDR82D12F206W
PETRALIA	ILENIA	PTRLNI74A48A494L
PETRUZZI	MARIA CARMEN	PTRMCR78L50C741S
PETTI	BARBARA	PTTBRR88M65L725F
PISANI	FRANCESCO	PSNFNC91E27D005F
PISANO	BERNARDO	PSNBNR78C09B354W

PUMA	VINCENZO	PMUVCN93C06H269X
QUARANTA	DANIELE	QRNDNL83L06H224L
QUIRINO	NICOLA	QRNNCL88T13A225L
REPPUCCIA	PREZIOSA	RPPPZS89R65A717Q
ROTONDO	FELICE	RTNFLC83C03A509W
RUOZZI	MATTIA	RZZMTT83S11I153A
SADDEMI	LUCA	SDDLUCU98B09M088S
SALA	GIROLAMO	SLAGLM79S20G273I
SANTAMARIA	CONCETTA	SNTCCT78P50F065U
SARAO'	ANTONIO	SRANTN91C30F206W
SCALZO	FERDINANDO	SCLFDN79H02I874E
SCHIRRIPPA	GIUSEPPINA	SCHGPP83T68F112X
SCIORTINO	MARIA	SCRMRA63A64A351K
SOLARI	EMANUELE	SLRMNL86T12I225R
SPANTI	ANGELA	SPNNGL92H64H224I
SPATOLA	MARCO	SPTMRC75E04H703E
SPRIANO	ELENA	SPRLNE80D55L093M
STAROPOLI	GIUSEPPE	STRGPP78M16F537E
STORONI	GIORGIO	STRGRG94P27F839Y
TAMBURRINI	ALESSANDRA	TMBLSN81L55L366N
TAORMINA	ROBERTO	TRMRRT86C20G273V
TROIA	UMBERTO BENITO	TROMRT94M16F284L
URZETTA	DARIO	RZTDRA89L16I854R
ZAPPALA'	SARA	ZPPSRA90C57E472K

meglio individuati e generalizzati nelle procure in atti al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda (anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni), rappresentati e difesi, giuste distinte procure rilasciate, ex art. 8 D.P.C.M. n. 40/2016, su separato documento informatico depositato con

modalità telematica unitamente al ricorso di primo grado, estese anche al presente grado di appello, dall'avv. Mario Chieffallo, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, e dall'avv. Maria Rullo, C.F.: RLLMRA74P68C352H, PEC: maria.rullo@legalmail.it, fax 0968.96193, sia congiuntamente che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati, ad ogni effetto, presso la segreteria dell'Autorità Giudiziaria adita ex art. 25 c.p.a. (i difensori dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di segreteria al numero di fax 0968.96193 o al seguente indirizzo PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it),

**-Appellanti-**

## **CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, nonché tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12

**-Appellati-**

## **PER LA RIFORMA**

dell'ordinanza del T.A.R. Lazio -Roma-, sez. III Bis, n. 3049/2019 (*all. 1*), pronunciata nel ricorso R.G. n. 4349/2019, pubblicata il 27.05.2019, non notificata, che ha respinto l'istanza di misura cautelare promossa dagli appellanti nel contesto del ricorso per l'annullamento:

- dell'art. 1 del D.D.G. del MIUR del 28.01.2019, prot. n. 73, nella parte in cui consente di presentare domanda di precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze e, quindi, di aggiornare la posizione assunta in III fascia, solo a coloro che acquisiscono il titolo di abilitazione, escludendo dall'aggiornamento della posizione assunta in III fascia gli odierni ricorrenti che, quali docenti ITP, non

possono, invece, aggiornare il relativo punteggio acquisito con l'effettivo servizio prestato;

- dell'art. 2 del predetto decreto MIUR 73/2019 nella parte in cui consente l'inserimento nella II fascia della graduatoria di istituto, con conseguente collocazione in un elenco aggiuntivo, solo ai soggetti che hanno conseguito il titolo di abilitazione entro il 1 febbraio 2019, escludendo, però, gli odierni ricorrenti, insegnanti tecnico pratici, muniti del titolo di studio che è idoneo all'accesso ex D.M. n. 39/1998, oggi D.P.R. n. 19/2016, e D.M. n. 259/2017;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per l'appellante, ancorché dal medesimo non conosciuti.

### **PREMESSA**

Con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 73 del 28.01.2019 veniva aperta la finestra semestrale di aggiornamento delle graduatorie di istituto, ma non si consentiva agli odierni ricorrenti, in possesso di diploma tecnico pratico (c.d. ITP), né di aggiornare e migliorare la posizione già assunta in graduatoria con il miglior punteggio ottenuto a seguito dell'effettivo servizio prestato né di presentare domanda di priorità assoluta nell'assegnazione delle supplenze e neanche di ottenere l'inserimento nella seconda fascia delle g.i. con la collocazione in un elenco aggiuntivo.

L'On.le T.A.R. Lazio, sez. III Bis, con l'ordinanza cautelare n. 3049/2019 del 27.05.2019, non notificata, ha respinto l'istanza di misura cautelare con la seguente motivazione: *“Ritenuto che il ricorso appare privo del richiesto fumus secondo quanto affermato dalla decisione del Consiglio di Stato n. 4503 del 23 luglio 2018.....”*.

Tanto premesso, il pronunciamento cautelare del Giudice di *prime cure* si evince erroneo e ingiusto e, pertanto, se ne invoca la riforma per i seguenti

### **MOTIVI IN DIRITTO**

#### **In limine.**

La reiterazione dell'istanza di misura cautelare nell'odierna sessione d'appello è necessitata dalla persistente lesività degli interessi degli appellanti insita

nell'impossibilità di aggiornare la posizione già assunta nella terza fascia delle g.i. con l'utile punteggio conseguito a seguito del servizio prestato quali docenti precari, nell'impossibilità di presentare domanda di precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze e di non potere essere inclusi nell'elenco aggiuntivo di seconda fascia delle g.i., con le conseguenze che ne emergono riguardo l'assegnazione di incarichi di supplenza.

A fronte, dunque, della concreta ed attuale lesività della posizione assunta dal Ministero, del tutto inconferenti si evincono le obiezioni nel *fumus* formulate nell'appellata ordinanza n. 3049/2019, in quanto i ricorrenti/appellanti sono già inseriti nella terza fascia delle g.i. stante il possesso degli idonei titoli e altro non chiedono che aggiornare e migliorare le relative posizioni con il titolo di servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione resistente.

Quanto al *periculum* è evidente che l'aggiornamento della posizione di terza fascia dei docenti precari non osta alla sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, per come meglio si dirà.

Gli appellanti hanno contestato, nel gravame di *prime cure*, la omessa valutazione degli idonei requisiti posseduti per ottenere tale aggiornamento: ossia il titolo di servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione resistente.

Ciò avrebbe dovuto condurre in *prime cure* alla sospensione degli atti avversati e consentire, *in primis*, agli istanti, di aggiornare, sia pure con riserva, la posizione già assunta in III fascia delle g.i. con il migliore punteggio conseguito nonché, in via subordinata, l'inclusione nell'elenco aggiuntivo delle II fasce delle medesime graduatorie d'istituto, che sarebbe stata l'unica via percorribile *res adhuc integra* fino alla definizione del giudizio di merito.

**Error in iudicando: sull'illegittimità dei provvedimenti avversati in primo grado.**

La motivazione espressa dal *giudice di prime cure*, posta a base dell'ordinanza impugnata, è erronea ed ingiusta.

Il T.A.R. del Lazio si è attestato su sterili profili di rieiezione della domanda cautelare: come il richiamo alla sentenza di codesta Sezione 23.07.2018 n. 4503 che ha riformato la sentenza del TAR Lazio n. 9234/2017.

Sul punto, va osservato, però, non solo che tale orientamento del Consiglio di Stato non è univoco, considerato che -anche successivamente alle suddette pronunce del 23.07.2018- lo stesso giudice di appello, con ordinanze cautelari n. 4172 del 05.09.2018 e n. 4798 del 28.09.2018, e con decreti cautelari n. 4429 del 18.09.2018 e n. 4945 del 05.10.2018, ha disposto, in sede cautelare, l'inserimento di taluni docenti ITP nella II fascia delle graduatorie d'istituto, ma anche e soprattutto che l'art. 2 del D.M. n. 374/2017 è stato annullato, *in parte qua*, dal T.A.R. Lazio con sentenza n. 10789/17 pubblicata il 27.10.2017 e con sentenza n. 12084/17 pubblicata il 06.12.2017, passate in giudicato, essendo decorso il c.d. termine lungo per l'appello, senza che avverso tali sentenze sia stata proposta impugnazione. Orbene, è principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza amministrativa che *“nelle ipotesi in cui oggetto di annullamento in sede giurisdizionale sia un atto generale inscindibile, sostanzialmente e strutturalmente unitario, ontologicamente indivisibile che, quindi, non può esistere soltanto per taluni, l'eliminazione dell'atto stesso avviene con efficacia "erga omnes", non potendosi considerarsi la stessa limitata ai soli soggetti costituiti nella controversia inerente all'annullamento giudiziale”* (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 04/06/2018, n. 3376; ex multis, sez. IV, n. 2097 del 2018; sez. VI, n. 695 del 2017; sez. III, n. 3307 del 2016; sez. IV, n. 1222 del 2014; sez. IV, n. 5449 del 2013; sez. III, n. 2350 del 2012; sez. VI, n. 6473 del 2010; sez. V, n. 4390 del 2008).

Non v'è alcun dubbio che il D.M. n. 374/2017 sia atto amministrativo generale e inscindibile, avente ad oggetto la regolazione e la disciplina dell'aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto, valevole nei confronti di una generalità di soggetti.

In tale prospettiva, il MIUR dovrà, naturalmente, prendere atto dell'annullamento del proprio decreto, avente natura di atto generale, recante disposizioni inscindibilmente preordinate ad operare nei confronti di una pluralità di soggetti,

con la conseguenza che tale decreto è ormai definitivamente caducato e, quindi, non potrà più trovare applicazione nei confronti di tutti i predetti soggetti (anche se non abbiano proposto ricorso ovvero abbiano proposto un ricorso respinto), in coerenza con il costante indirizzo giurisprudenziale formatosi sulla efficacia “*erga omnes*” della sentenza di annullamento di un atto generale dal contenuto inscindibile (cfr. tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 7 dicembre 2000, n. 6512; Cons. Stato, Ad. Plen., sentenza 11.01.2007 n. 2).

Si rammenta la giurisprudenza che -sia pure in relazione all’analogo D.M. n. 235/2014, che regolava l’aggiornamento delle graduatorie per il precedente triennio 2014/2017- ha affermato che “...il D.M. n. 235/2014 - di cui il D.M. impugnato in questa sede è parte integrante e che, nella relativa previsione, ne ripete pedissequamente i contenuti - è stato annullato in parte qua con la sentenza di cui in precedenza con efficacia che è stata ritenuta, da parte del Collegio, in analogo e precedente contenzioso, operare *erga omnes* nei confronti di chi si trovi nella medesima posizione” (così, tra le tante, T.A.R. Roma, sez. III-bis, 21.12.2015, n. 14303).

Pertanto, è evidente che l’annullamento in sede giurisdizionale dell’art. 2 del DM 374/17, con sentenza passata in giudicato, non può più essere messo in discussione ed esplica effetti *ex tunc* ed *erga omnes*, quindi anche nei confronti degli odierni appellanti.

Tali argomentazioni sono già di per sé sufficienti a porre in discussione l’ordinanza impugnata che, si ripete, ha fondato la reiezione della domanda cautelare sulla sentenza di codesta Sezione n. 4503/2018.

\*\*\*\*\*

Ma vi è di più.

A parere di codesta difesa è gravemente discriminatorio consentire l’aggiornamento solo a chi ha acquisito il titolo abilitativo, senza tenere conto di chi, come gli appellanti, ha anche l’ulteriore titolo spendibile (ossia l’effettivo servizio prestato).

Nessun pregiudizio ne sarebbe derivato se si fosse consentito a tutti gli inclusi di terza fascia di aggiornare la propria posizione, assegnando ovviamente un punteggio diverso a seconda dei titoli posseduti. Solo così si sarebbe rispettato appieno il dettato di cui all'art. 3 della Costituzione.

Questa è stata la censura mossa in primo grado.

Ricordiamo a noi stessi che l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha equiparato il titolo abilitativo all'*esperienza maturata sul campo* (CDS ordinanza n. 357/2017; CDS ordinanza n. 4071/17) e alla luce del pregevole principio giurisprudenziale non pare priva di pregio giuridico la censura di cui al ricorso di primo grado.

I titoli di servizio, alla luce della normativa vigente, sono valutabili ai fini dell'aggiornamento della posizione assunta in graduatoria, ma illegittimamente il MIUR non ne consente la spendibilità all'interno di questa finestra semestrale. Quindi, i ricorrenti dovrebbero attendere la scadenza della validità di queste graduatorie per poter aggiornare la posizione.

L'inevitabile conseguenza è che, nelle more, i docenti precari verrebbero scavalcati da chi ha conseguito il titolo abilitativo pur non avendo prestato mai servizio.

Il TAR Lazio, nella pronuncia impugnata, non ha tenuto in considerazione tale aspetto della questione.

Da qui l'erroneità della pronuncia cautelare appellata.

A parere di codesta difesa, quindi, il D.M. n. 73/2019 impugnato, e ogni altro atto conseguenziale, connesso e collegato, è lesivo del principio di parità di trattamento, di certezza del diritto, di ragionevolezza, di legittimo affidamento del cittadino nello Stato, di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 33, 35, 51 e 97 della Costituzione.

\*\*\*\*\*

Con un ulteriore motivo di gravame si è impugnato l'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 1, del D.M. n. 73/2019 che prevedono rispettivamente *“Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto e dell'apertura dei termini per la costituzione semestrale degli elenchi aggiuntivi di cui al decreto del Ministro*

*dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015 n. 326, i soggetti inseriti nelle graduatorie della III fascia che acquisiscono il titolo di abilitazione possono presentare domanda di precedenza assoluta, nell'attribuzione delle supplenze da III fascia per le corrispondenti classi di concorso”, e “I soggetti che hanno acquisito il titolo di abilitazione per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di I e II grado entro il 1 febbraio 2019 possono richiedere l'inserimento nella II fascia delle relative graduatorie di istituto e sono collocati in un ulteriore elenco aggiuntivo alla graduatoria di inizio triennio ordinata secondo la finestra semestrale di riferimento”.*

Il provvedimento impugnato non consente, altresì, di presentare la domanda di precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze e, tantomeno, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di seconda fascia.

I ricorrenti contestavano l'erroneità dell'assunto dell'amministrazione resistente, la quale non ha tenuto in debita considerazione che gli appellanti hanno conseguito il titolo di servizio; possiedono, quindi, tutti i titoli richiesti sia dalla vecchia normativa (D.M. n. 39/1998, D.P.R. n. 19/2016 e art. 5 D.M. 259/2017) che dalla novella legislativa (D.Lgs. n. 59/2017).

Le norme citate consentono l'inserimento nelle graduatorie, tant'è che il MIUR, con decreto n. 259 del 9 maggio 2017, nell'art. 5, ha sancito che: *“Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 **e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n. 19 del 14 febbraio 2016**”.*

Non solo, ma anche la nota conoscitiva emanata dal MIUR n. 5499 del 19.05.2017 precisa a chiare lettere che tutti coloro i quali siano in possesso di titoli di studio

validi per l'accesso alle classi di concorso di cui al D.M. n. 39/98 possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie.

È ben evidente, dunque, che la *ratio* sottesa al sistema normativo complessivamente inteso risiede nel porre a carico della p.a. l'obbligo di valutare il titolo di studio accademico quale requisito idoneo all'accesso alle procedure concorsuali nonché alle graduatorie di istituto.

Ulteriormente si evidenzia che l'Amministrazione non può, oggi, negare ai ricorrenti la possibilità di presentare la domanda di priorità assoluta nell'attribuzione delle supplenze e negare, altresì, l'inclusione nell'elenco aggiuntivo di seconda fascia, in quanto non ha formato il personale da lei utilizzato a titolo precario, violando l'art. 35 della Costituzione e l'art. 63, capo VI, del C.C.N.L. del Comparto Scuola.

Appare contraddittorio utilizzare il personale per l'insegnamento e poi non considerarlo abilitato. L'agire amministrativo è, anche sotto questo aspetto, da considerarsi arbitrario ed irrazionale.

A ciò si aggiunga che il MIUR non ha garantito, con continuità e regolarità, corsi e concorsi “ordinari” abilitanti. Ciò risulta per *tabulas* e, peraltro, non è stato contestato dallo stesso Ministero resistente.

Su questo perdurante stato di inadempienza il MIUR doveva consentire agli appellanti la possibilità di presentare domanda di precedenza assoluta e di essere inseriti nell'elenco aggiuntivo della seconda fascia delle g.i., per non incorrere nei vizi di eccesso di potere per manifesta ingiustizia, illogicità, irrazionalità e contraddittorietà.

Già codesta Sezione ha avuto modo di affrontare la questione identica a quella per cui si discute, relativa all'impugnazione del D.D.G. n. 784 del 11.05.2018 inerente l'integrazione della posizione assunta dai docenti ITP nella seconda e terza fascia delle g.i., accogliendo l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del giudice di primo grado (*cfr. CDS, sez. VI, ordinanza n. 5397/18 del 12.11.2018*).

\*\*\*\*\*

Alla luce di quanto sin qui ribadito, erronea deve ritenersi l'appellata ordinanza del TAR Lazio -Roma-, Sez. III Bis, n. 3049/2019 del 27.05.2019 (resa nel giudizio R.G. n. 4349/2019), stante la palese illegittimità e lesività del provvedimento avverso in primo grado dagli appellanti.

### **ISTANZA DI MISURA CAUTELARE**

In via cautelare si chiede a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione resistente ogni conseguente comportamento ed, in particolare, di voler consentire ai ricorrenti, *in primis*, l'aggiornamento, con riserva, della posizione già assunta in terza fascia delle graduatorie di istituto in virtù dei titoli di servizio maturati.

In via subordinata, di consentirgli di presentare la domanda di priorità assoluta nell'attribuzione delle supplenze di terza fascia delle graduatorie di istituto.

In via ulteriormente gradata, consentirgli l'inclusione, sempre con riserva, nell'elenco aggiuntivo della seconda fascia delle g.i..

Circa il *fumus boni iuris* che acclara l'illegittimità dell'operato della p.a. resistente e sorregge la fondatezza dell'odierno gravame si è ampiamente dedotto.

Quanto al *periculum in mora* non è chi non veda come il diniego opposto all'aggiornamento della posizione già assunta nella terza fascia delle g.i. configuri il danno grave e irreparabile che patiscono i ricorrenti, i quali verrebbero surclassati in graduatoria dai nuovi inserimenti, con inevitabile perdita degli incarichi di supplenza per l'anno scolastico che sta per iniziare, pur possedendo i titoli di servizio espletato presso le istituzioni scolastiche ed essendo già formati sul campo. In altri termini, la legittima aspirazione sarebbe irrimediabilmente frustrata se la sentenza a loro favorevole sopraggiungesse al termine del triennio di validità delle graduatorie e sarebbe, a quel punto, *inutiliter data*, vanificando l'effettività della tutela giurisdizionale.

Non vi è dubbio, inoltre, che i ricorrenti perderebbero una *chance* per ottenere incarichi di supplenza nel triennio di validità delle graduatorie.

Per come detto, codesta Sezione, in un'identica vertenza a quella *de qua*, ha accolto la domanda cautelare degli appellanti ai soli fini della sollecita fissazione del

merito da parte del giudice di primo grado (*cf.* CDS, sez. VI, *ordinanza n. 5397/18 del 12.11.2018*).

### **P.Q.M.**

Gli appellanti, come in epigrafe rappresentati e difesi, chiedono che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato voglia riformare l'ordinanza del TAR Lazio -Roma- Sez. III Bis, n. 3049/2019 (R.R. n. 4349/2019), pubblicata il 27.05.2019, non notificata e, per l'effetto, accogliere la sopra invocata misura cautelare.

Con vittoria delle spese e compensi del doppio grado di giudizio.

*Salvis iuribus.*

### **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Ai sensi dell'art. 41, comma IV, c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede all'Ecc.mo Consiglio di Stato di voler disporre che la notificazione del ricorso ai controinteressati sia effettuata per pubblici proclami mediante la pubblicazione del ricorso *de quo* sul sito web dell'Amministrazione resistente.

### **DICHIARAZIONE DI VALORE**

Si dichiara che la presente controversia, avente ad oggetto la proposizione di appello cautelare, è esente dal pagamento del contributo unificato.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) ordinanza impugnata n. 3049/2019 emessa dal TAR Lazio, pubblicata il 27.05.2019;
- 2) decreto impugnato n. 73/19 del 28.01.2019
- 3) ricorso di primo grado;
- 4) nota MIUR n. 5499/2017;
- 5) titolo di studio dei ricorrenti.

S. Mango d'Aquino, lì 24.07.2019

-avv. Maria Rullo-

-avv. Mario Chieffallo-